

## **NOTE ESPLICATIVE**

La risoluzione 83 del 17/08/2010 dell'Agenzia delle entrate tratta degli importi sottoposti a detassazione in riferimento ai redditi da lavoro dell'anno precedente (nell'eventualità che il reddito da lavoro dell'anno precedente superi il limite stabilito dalla normativa, non si ha diritto alla detassazione):

L'agevolazione si applica nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla normativa e, pertanto, per un importo massimo di 3000 euro per l'anno 2008 e di 6000 euro per gli anni 2009 e 2010 in favore di titolari di un reddito da lavoro dipendente che non abbia superato nell'anno precedente:

- 30.000 € lordi per il 2007
- 35.000 € lordi per il 2008
- 35.000 € lordi per il 2009

### **Qualora avessero usufruito di tale detassazione:**

"Con riferimento alle retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all'imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori dipendenti potranno far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o avvalendosi dell'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973"

### **Termini:**

- per redditi 2008: unico integrativo 2009 (scad.30/09/2010)
- per redditi 2009: Unico integrativo 30/09/2011.
- Per il 730/2010 integrativo (scad.25/09/2010) solo in pochissimi casi (importi minimi) perchè c'è nel 99.99 comunque un'imposta a debito a titolo di imposta sostitutiva da versare e quindi NO 730/2010 integrativo.
- Qualora non sia stata presentata la dichiarazione originaria è possibile presentare istanza di rimborso entro 48 mesi.

### **Come:**

"il datore di lavoro deve certificare l'importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva."

- Altri documenti:

dichiarazioni dei redditi e cud anno precedente all'anno di corresponsione degli straordinari e/o premi.